



# **Direttiva dell'UFAM concernente la protezione del bestiame e delle api**

## **Principi sperimentali**

**Prolungamento del periodo sperimentale  
fino all'entrata in vigore dell'aiuto all'esecuzione  
definitivo dell'UFAM sulla protezione del bestiame**

---

**Indice**

1	Validità della direttiva .....	4
2	Scopo della direttiva .....	4
3	Mandato politico per la protezione del bestiame.....	5
4	Nuova regolamentazione della protezione del bestiame nel diritto federale .....	5
5	Basi giuridiche della protezione del bestiame.....	5
5.1	Perché l'UFAM promuove misure di protezione del bestiame? .....	5
5.2	Chi adotta misure di protezione del bestiame? .....	6
5.3	Chi fornisce consulenza agli agricoltori in materia di protezione del bestiame? .....	6
5.4	Chi promuove misure di protezione del bestiame? .....	6
5.5	Presupposti per le misure di protezione del bestiame orientati alle aziende agricole .....	6
5.6	Chi risarcisce le predazioni ai danni di animali da reddito? .....	7
5.7	Controllo di misure di protezione del bestiame .....	7
5.8	Abbattimento di grandi predatori .....	7
6	Grandi predatori ed esigenza di protezione del bestiame .....	8
6.1	Attuale presenza di grandi predatori, rischio di danni e misure efficaci .....	8
6.2	Specie di animali da reddito particolarmente minacciate .....	8
6.3	Zone a rischio di danni causati da grandi predatori ad animali da reddito .....	8
6.4	Obiettivo prioritario della protezione del bestiame .....	10
7	Attori e loro compiti nell'ambito della protezione del bestiame .....	10
7.1	Attori della sfera agricola .....	10
7.2	Attori della sfera cantonale.....	11
7.3	Attori della sfera federale .....	11
7.4	La commissione intercantonale (CIC): .....	12
8	Raccomandazioni sull'organizzazione della protezione del bestiame e delle api nei Cantoni .....	13
8.1	Registrazione territoriale di dati relativi all'agricoltura per l'estivazione (pianificazione degli alpeggi) .....	13
8.2	Informazioni e consulenza degli agricoltori in merito alla protezione del bestiame .....	13
8.2.1	Informazione annuale degli agricoltori.....	13
8.2.2	Consulenza aziendale individuale agli agricoltori in materia di protezione del bestiame .	14
8.3	Procedura d'autorizzazione per la detenzione e l'impiego dei CPB registrati ufficialmente (detenzione, impiego) .....	14
8.3.1	Principi fondamentali sulla detenzione e sull'impiego di CPB .....	14
8.3.2	Consulenza individuale specializzata in materia di detenzione di CPB ufficiali .....	15
8.4	Approvazione cantonale alla detenzione e all'impiego di CPB ufficiali .....	16
8.4.1	Limitazioni o ritiro dell'approvazione alla detenzione e all'impiego di CPB ufficiali .....	16
8.4.2	Approvazione alla detenzione e all'impiego di CPB ufficiali già in impiego .....	16
8.5	Corso introduttivo per futuri detentori di CPB.....	16
8.6	Schema procedurale della consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame ....	17
8.7	Protezione delle api.....	17
9	Contributi di promozione dell'UFAM per misure di protezione del bestiame e delle api .....	17
9.1	Promozione della pianificazione cantonale di paesaggi volta a proteggere il bestiame .....	17
9.2	Promozione dell'allevamento, dell'importazione e dell'addestramento di CPB .....	18
9.3	Promozione della detenzione annuale di CPB.....	18
9.4	Promozione dell'impiego di CPB nella regione d'estivazione .....	19
9.5	Promozione di ulteriori misure di protezione del bestiame o delle api .....	19
9.5.1	Promozione del potenziamento elettrico di recinzioni attorno a pascoli a prova di grandi predatori .....	19
9.5.2	Promozione della stabulazione notturna nella regione d'estivazione .....	20
9.5.3	Promozione di recinzioni per gestire conflitti con CPB.....	20
9.5.4	Promozione della manutenzione difficoltosa di recinzioni attorno a pascoli a prova di grandi predatori .....	21
9.5.5	Promozione di «kit d'emergenza per la protezione del bestiame» per i Cantoni .....	21
9.5.6	Promozione di ulteriori misure di protezione del bestiame e delle api .....	21
9.5.7	Promozione di recinzioni elettriche per la protezione delle api .....	22

10	Controlli delle autorità nell'ambito della protezione del bestiame e delle api .....	22
10.1	Controllo di misure di protezione del bestiame orientate alle aziende agricole .....	22
10.2	Controllo e monitoraggio di CPB .....	22
10.3	Controllo della protezione delle api .....	23
11	Protezione d'emergenza del bestiame.....	23
11.1	Misure di protezione d'emergenza del bestiame in situazioni impreviste .....	23
12	Disposizioni finali.....	24
	Allegato 1 - Basi giuridiche della protezione del bestiame in Svizzera .....	25
	Allegato 2 - Habitat dei grandi predatori in Svizzera .....	26
	Allegati 3-12.....	28



9 ottobre 2017

## 1 Validità della direttiva

La presente direttiva costituisce un prolungamento della direttiva sperimentale provvisoria dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) concernente la protezione del bestiame entrata in vigore il 1° settembre 2014. La validità della direttiva provvisoria è prorogata fino a quando sarà sostituita dalla direttiva definitiva. La presente direttiva mira a sperimentare i principi relativi alla pianificazione e all'organizzazione della protezione del bestiame a livello cantonale nonché alla promozione finanziaria di detta protezione da parte dell'UFAM.

Questa direttiva presenta in linea di principio il medesimo contenuto della direttiva provvisoria in vigore, tuttavia ha subito modifiche minime: in primo luogo la carta con le zone prioritarie nell'ambito della protezione del bestiame è stata aggiornata (cfr. fig. 1, cap. 6.4); in secondo luogo sono stati apportati nuovi calcoli e ampliamenti nell'ambito dei contributi di promozione, in particolare in relazione alla promozione, all'allevamento e all'addestramento di cani da protezione del bestiame ufficiali (CPB) (cfr. cap. 9.2).

Entro l'estate 2018, l'UFAM pubblicherà la direttiva definitiva con i due moduli concernenti (1) l'organizzazione e la promozione della protezione del bestiame e delle api nonché (2) l'allevamento, l'addestramento, la detenzione e l'impiego di cani da protezione del bestiame ufficiali.

## 2 Scopo della direttiva

La presente direttiva fornisce raccomandazioni per l'organizzazione della protezione del bestiame<sup>1</sup> a livello cantonale e disciplina il sostegno finanziario di misure di protezione del bestiame da parte dell'UFAM. In tal senso concretizza le nuove disposizioni in materia di protezione del bestiame entrate in vigore il 1° gennaio 2014 con la revisione dell'ordinanza federale sulla caccia (artt. 10<sup>ter</sup> e 10<sup>quarter</sup> OCP, RS 922.01) e dell'ordinanza sui pagamenti diretti (art. 47 e all. 7 OPD, RS 910.13).

Mentre in linea di principio l'attuazione di misure di protezione contro i danni causati dalla selvaggina è di competenza dei Cantoni (art. 12 cpv. 1 della legge sulla caccia, LCP, RS 922.0), la presente direttiva non comprende prescrizioni di cui i Cantoni dovranno tenere conto in relazione all'organizzazione, alla pianificazione e all'attuazione della protezione del bestiame. La presente direttiva riassume tuttavia le procedure sperimentate finora, la cui applicazione consentirà di aumentare l'efficienza della protezione del bestiame e armonizzare detta protezione a livello cantonale. Questo facilita anche la collaborazione tra Confederazione e Cantoni (Commissione intercantionale per la gestione dei grandi predatori, CIC).

In materia di finanziamento di misure di protezione del bestiame, la presente direttiva è comunque determinante. Gli approcci presentati in relazione al finanziamento di dette misure si basano sulla determinazione e sulla valutazione delle stesse secondo quanto esplicitato nel rapporto del Consiglio federale sulla protezione del bestiame («Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori»<sup>2</sup>) e nel rapporto esplicativo concernente la revisione dell'OCP<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Il termine «protezione del bestiame» comprende l'attuazione di misure che contribuiscono a ridurre il rischio di attacchi di grandi predatori ad animali da reddito, in particolare pecore e capre.

<sup>2</sup> <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/36854.pdf>

<sup>3</sup> <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/32625.pdf>

Per il momento, la presente direttiva non contempla il settore dei CPB, ossia l'allevamento, l'addestramento e la notifica di detti cani, e neppure la garanzia della qualità e la gestione dei rischi in relazione al loro impiego. Questi aspetti saranno disciplinati nella direttiva definitiva.

### **3 Mandato politico per la protezione del bestiame**

Il riorientamento della protezione del bestiame nella legislazione federale in materia di caccia e agricoltura è scaturito da due interventi del Parlamento federale: la mozione 09.3814 «*Pianificazione della gestione degli alpi*» del consigliere nazionale Roberto Schmidt e la mozione 10.3242 «*Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori*» del consigliere nazionale Hansjörg Hassler.

Conformemente a questi interventi, il Consiglio federale ha presentato in un rapporto le soluzioni per finanziare a lungo termine le misure di protezione del bestiame e provvedere al loro fondamento giuridico. In tale rapporto è stata presa in considerazione anche la questione della responsabilità in caso di impiego di CPB.

### **4 Nuova regolamentazione della protezione del bestiame nel diritto federale**

Sulla base di questo mandato politico, l'UFAM e l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) hanno elaborato soluzioni corrispondenti volte a proteggere il bestiame e attuato le seguenti revisioni nell'ambito della politica agricola 2014 (PA 2014-2017).

**Revisione della legge federale sulla caccia (LCP, RS 922.0):** la nuova LCP entrata in vigore il 1° gennaio 2014 è stata completata dal Parlamento con un nuovo capoverso volto a promuovere le misure di protezione del bestiame (art. 12 cpv. 5 LCP). Il nuovo capoverso conferisce alla Confederazione l'incarico di promuovere e coordinare le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori.

**Revisione dell'ordinanza federale sulla caccia (OCP, RS 922.01):** la revisione dell'OCP concretizza il nuovo capoverso dell'articolo 12 della LCP mediante due nuovi articoli: uno relativo alla protezione del bestiame e l'altro riguardante i CPB (artt. 10<sup>ter</sup> e 10<sup>quater</sup> OCP). In questo contesto, all'UFAM è stato conferito il diritto di emanare direttive concernenti il sostegno e il coordinamento della pianificazione territoriale delle misure dei Cantoni volte a proteggere il bestiame (art. 10<sup>ter</sup> cpv. 3 OCP), come pure l'allevamento, l'addestramento, la tenuta, l'impiego e la notifica dei CPB (art. 10<sup>quater</sup> cpv. 3 OCP).

**Revisione dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13):** la revisione dell'OPD mira a una maggiore promozione dell'estivazione. Oltre a un aumento del contributo d'estivazione, la revisione dell'OPD ha portato anche all'introduzione di un nuovo contributo di alpeggio (all. 7 n. 1.5 OPD). In questo contesto, i contributi per l'estivazione degli ovini sono stati aumentati indipendentemente dal sistema di pascolo (all. 2 n. 4 nonché all. 7 n. 1.6.1 lett. a-c OPD). In particolare è stato aumentato il contributo d'estivazione per la detenzione di ovini in pascoli da rotazione, a condizione che in precedenza siano state attuate misure di protezione conformemente all'OCP.

### **5 Basi giuridiche della protezione del bestiame**

Il presente capitolo espone la nuova regolamentazione giuridica della protezione del bestiame nella LCP. Il testo esatto degli articoli in questione è riportato nell'allegato 1.

#### **5.1 Perché l'UFAM promuove misure di protezione del bestiame?**

L'impegno finanziario dell'UFAM a favore della promozione di misure di protezione del bestiame e del risarcimento di danni causati da grandi predatori è giustificato dall'obbligo di conservare la molteplicità delle specie e di proteggere le specie minacciate d'estinzione (artt. 78 e 79 della Costituzione federale, Cost.; RS 101). Di conseguenza, da un lato l'UFAM indennizza (risarcisce) economicamente agli agricoltori i danni effettivi causati ad animali da reddito e, dall'altro lato, la promozione finanziaria delle misure di prevenzione rende opportuna la loro attuazione. L'abbattimento di grandi predatori che hanno

causato danni di grande o notevole entità va ancora preso in considerazione, ma soltanto se le misure di prevenzione necessarie sono state attuate a regola d'arte senza successo, ossia se dette misure non hanno impedito a grandi predatori di causare danni ad animali da reddito.

## **5.2 Chi adotta misure di protezione del bestiame?**

Il principio già in vigore nella LCP secondo cui i Cantoni devono adottare misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina (art. 12 cpv. 1 LCP) non è stato modificato nella nuova regolamentazione in materia di protezione del bestiame. Sono dunque i Cantoni a definire le misure di protezione del bestiame necessarie, opportune e ritenute ragionevoli.

Di principio, tuttavia, l'adozione di misure di protezione del bestiame compete agli agricoltori su base volontaria; la protezione dei loro animali avviene dunque secondo la loro responsabilità individuale e ai sensi dell'obbligo derivante dalla legislazione in materia di agricoltura, protezione degli animali ed epizoozie di assistere di principio (cura, sorveglianza) gli animali da reddito da loro tenuti (art. 28 OPD; art. 4 della legge federale sulla protezione degli animali, LPAn, RS 455; artt. 3 e 5 dell'ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn, RS 455.1; art. 59 cpv. 1 dell'ordinanza sulle epizoozie, OFE, RS 916.401).

## **5.3 Chi fornisce consulenza agli agricoltori in materia di protezione del bestiame?**

Gli agricoltori attivi nelle zone a rischio di presenza di grandi predatori hanno diritto a ricevere informazioni in merito alla presenza di grandi predatori nei pressi della propria azienda, come pure consulenza sulle misure di protezione del bestiame possibili e opportune. I Cantoni sono tenuti a fornire dette informazioni e detta consulenza e a integrare la protezione del bestiame nella consulenza agricola che forniscono (art. 10<sup>ter</sup> cpv. 4 OCP). L'organizzazione delle informazioni e/o della consulenza da fornire è definita dai Cantoni.

## **5.4 Chi promuove misure di protezione del bestiame?**

La Confederazione promuove le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori (art. 12 cpv. 5 LCP). Nell'ambito di questa promozione finanziaria di misure di protezione del bestiame da parte dell'UFAM valgono i seguenti principi. Le misure di protezione del bestiame:

- sono ritenute appropriate dai Cantoni;
- di principio sono riconosciute efficaci nel quadro dell'OCP;
- non producono alcun duplice finanziamento per i pagamenti diretti all'agricoltura (nessun «effetto domino»);
- vengono attuate in modo efficace dagli agricoltori;
- servono in primo luogo a proteggere animali la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l'OPD (artt. 10 cpv. 4, 10<sup>ter</sup> e 10<sup>quater</sup> cpv. 2 lett. c OCP).

In questo contesto l'UFAM distingue le indennità (art. 10<sup>ter</sup> cpv. 1 OCP) dagli aiuti finanziari (art. 10<sup>ter</sup> cpv. 2 OCP). Le indennità fornite dall'UFAM corrispondono a contributi annui ben definiti (p. es. contributi annui per l'allevamento, l'addestramento o l'impiego di CPB oppure per l'installazione di recinzioni volte a proteggere gli apiari), mentre gli aiuti finanziari sono forniti sotto forma di contributi non definiti che possono variare di anno in anno a seconda del credito disponibile e delle richieste presentate (p. es. aiuto finanziario per l'acquisto di materiale per recinzioni destinate alla stabulazione notturna).

## **5.5 Presupposti per le misure di protezione del bestiame orientati alle aziende agricole**

Come già menzionato, la promozione di misure di protezione del bestiame è di competenza dell'UFAM, mentre l'UFAG promuove le attività lucrative agricole. I contributi per la tutela del paesaggio rurale e le difficoltà di produzione assegnati secondo l'OPD (art. 2 lett. a e b OPD) consentono di creare i presupposti aziendali necessari per semplificare l'introduzione di misure di protezione del bestiame. Questo vale in particolare per la sorveglianza permanente degli ovini durante l'estivazione o per la loro estivazione in pascoli da rotazione. Da questi due sistemi di pascolo deriva una gestione del pascolo degli ovini omogenea e relativamente limitata a livello territoriale e ciò costituisce un presupposto fondamentale per l'impiego di cani da protezione quale misura di protezione del bestiame. In questo

contesto l'UFAG promuove l'estivazione degli ovini in base alla gestione del pascolo (all. 7 n. 1.6.1 lett. b OPD).

Per gli agricoltori è importante che l'adozione di misure di protezione del bestiame possa influenzare i contributi d'estivazione (all. 7 n. 1.6.1 OPD). Per l'estivazione di ovini vengono infatti versati contributi d'estivazione più elevati nel caso in cui gli ovini siano estivati mediante sorveglianza permanente (CHF 400 per carico normale [CN]) o in pascoli da rotazione con l'impiego di CPB registrati ufficialmente (CHF 400 per CN). Questo contributo d'estivazione vale anche per l'estivazione di pecore da latte e di capre (CHF 400 per CN). L'estivazione di ovini in pascoli da rotazione senza l'impiego di CPB registrati ufficialmente è invece sostenuta con un contributo minore (CHF 320 per CN), mentre per l'estivazione in pascoli permanenti viene versato il contributo d'estivazione minimo (CHF 120 per CN). Per contro, il contributo di alpeggio assegnato a titolo supplementare al detentore di animali avente diritto a pagamenti diretti è il medesimo per tutti gli animali indipendentemente dal sistema di pascolo (CHF 370 per CN).

La gestione dei pascoli è già sostenuta tramite i pagamenti diretti generali dell'UFAG, segnatamente con l'installazione di recinzioni sulla superficie agricola utile (SAU). L'installazione e la manutenzione a regola d'arte di recinzioni elettriche possono costituire una misura efficace di protezione del bestiame sulla SAU. Pertanto, al fine di evitare possibili duplici finanziamenti, l'UFAM sostiene soltanto il potenziamento elettrico di recinzioni che risulta quale supplemento di spesa rispetto all'installazione delle recinzioni regolari, sufficienti per la gestione dei pascoli di animali da reddito.

## 5.6 Chi risarcisce le predazioni ai danni di animali da reddito?

Il principio già in vigore relativo al risarcimento di danni arrecati da grandi predatori ad animali da reddito non è stato modificato nella nuova regolamentazione della protezione del bestiame. I Cantoni continuano a poter decidere in merito a un risarcimento effettivo e all'entità dello stesso. L'UFAM si fa carico dei costi dei Cantoni in modo retroattivo e proporzionale (art. 13 cpv. 4 LCP) coprendo l'80% dei costi effettivi relativi a danni causati da orsi, lupi, sciacalli dorati o linci. Questo soltanto se i Cantoni si assumono i costi rimanenti (art. 10 cpv. 1 OCP).

Se un agricoltore dimostra che un grande predatore ha causato un danno a uno dei suoi animali da reddito, ha diritto di principio a un risarcimento. Il risarcimento consente dunque di rimediare al danno finanziario causato direttamente all'agricoltore. Pertanto, eventuali danni causati da grandi predatori non danno diritto ad abbattere detti animali.

## 5.7 Controllo di misure di protezione del bestiame

Come menzionato, l'agricoltore adotta le misure di protezione del bestiame su base volontaria e secondo il proprio senso di responsabilità. In caso di attacchi di grandi predatori ai danni di animali da reddito, le autorità cantonali sono tenute a verificare se le misure di protezione necessarie erano state attuate a regola d'arte. Detto controllo in caso di danno è obbligatorio qualora le predazioni vadano computate a un eventuale contingente d'abbattimento dei grandi predatori.

La valutazione in merito all'efficacia dell'introduzione e del mantenimento di misure di protezione del bestiame può influenzare le seguenti decisioni delle autorità:

- (1) decisione in merito al risarcimento di un danno conformemente al diritto cantonale;
- (2) decisione in merito al computo di un danno al contingente d'abbattimento di un grande predatore.

La procedura di valutazione concreta relativa alle misure di protezione del bestiame nel quadro di eventuali decisioni d'abbattimento di grandi predatori è riportata nelle Strategie corrispondenti (Lupo, Lince e Orso; cfr. p. es. cap. 4 della Strategia Lupo Svizzera).

## 5.8 Abbattimento di grandi predatori

In linea di principio, l'abbattimento di grandi predatori è possibile qualora questi abbiano causato danni di grande o notevole entità. Di norma, tuttavia, detto abbattimento è possibile soltanto se prima del verificarsi del danno erano già state adottate le misure ragionevolmente esigibili in materia di protezione del bestiame (artt. 12 cpv. 2 e 4 LCP, art. 4 OCP). La decisione in merito al computo di un eventuale danno al contingente d'abbattimento di un grande predatore è di competenza esclusiva delle autorità

federali e cantonali. La procedura giuridica e operativa in caso di un'eventuale decisione d'abbattimento è riportata nelle Strategie corrispondenti dell'UFAM relative al lupo, alla lince e all'orso (art. 10<sup>bis</sup> OCP).

## **6 Grandi predatori ed esigenza di protezione del bestiame**

### **6.1 Attuale presenza di grandi predatori, rischio di danni e misure efficaci**

Il presente capitolo fornisce una panoramica dell'attuale diffusione dei grandi predatori (lupo, lince, orso) in Svizzera e del rischio di danni causati da tali animali (per i dettagli cfr. tab. 1 nonché il rapporto del Consiglio federale<sup>4</sup>). Questa panoramica consente di definire una zona a rischio per la quale attualmente sono necessarie misure urgenti di protezione del bestiame.

### **6.2 Specie di animali da reddito particolarmente minacciate**

Gli ovini sono senza dubbio gli animali da reddito più minacciati. La maggior parte dei danni arrecati da grandi predatori ad animali da reddito coinvolge pecore (ca. 91%). Seguono in misura minore i danni arrecati a capre (ca. 7%) e ad altri animali da reddito (bovini, asini, alpaca ecc.). Negli ultimi anni, in Svizzera i grandi predatori hanno arrecato danni in media a 215 animali da reddito l'anno.

### **6.3 Zone a rischio di danni causati da grandi predatori ad animali da reddito**

La regione d'estivazione è senza dubbio la zona più minacciata. Durante il periodo d'estivazione (giugno-settembre), nella regione d'estivazione è stato arrecato l'84% dei danni ad animali da reddito. Segue la regione di montagna in cui è stato provocato il 15% dei danni (zona di montagna IV = 7%, zona di montagna III = 6%, zona di montagna II = 2%), mentre le quote più basse (zona di montagna I nonché zona collinare e zona di pianura) non sono praticamente toccate da predazioni da parte di grandi predatori (1%).

---

<sup>4</sup> <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/36854.pdf>



**Tab. 1** - Indicazioni relative alle singole specie indigene di grandi predatori (lince, lupo [sciacallo dorato] e orso) in merito all'effettivo, alla presenza, all'alimentazione, agli animali da reddito minacciati e alle misure di protezione del bestiame efficaci per la SAU e la regione d'estivazione.

Specie	Effettivo e presenza	Alimentazione	Animali da reddito minacciati	Misure efficaci	
				SAU (zone di montagna I-IV)	Regione d'estivazione
<b>Lince</b>	<p><b>Ca. 195 esemplari autonomi:</b> la lince è il grande predatore più presente sul territorio svizzero</p> <p><u>Presenza (cfr. all. 2):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soprattutto nelle regioni boschive del Giura e delle Prealpi settentrionali</li> <li>- Di rado nella regione intralpina e nella fascia meridionale della stessa nonché sull'Altipiano</li> <li>- In corrispondenza di boschi</li> </ul> <p><b>=&gt; Nessuna presenza regolare nella regione d'estivazione alpina</b></p>	<p><b>Carnivora:</b> animali selvatici quali caprioli e camosci</p>	<p><b>=&gt; I danni ad animali da reddito non sono frequenti (17%), nella maggior parte dei casi sono causati da singoli esemplari che si «specializzano» in tali animali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Soprattutto pecore</b></li> <li>- Di rado capre, cervidi da allevamento e camelidi del nuovo mondo</li> <li>- Mai grossi animali da reddito quali p. es. bovini</li> </ul>	<p><b>=&gt; Vale per linci, lupi e orsi</b></p> <p><u>Pecore e capre:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabulazione notturna</li> <li>- Installazione a regola d'arte di recinzioni elettrificate attorno ai pascoli</li> <li>- CPB</li> </ul> <p><u>Cervidi da allevamento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Installazione a regola d'arte di recinzioni</li> </ul>	<p><u>Pecore e capre:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPB</li> </ul>
<b>Lupo (sciacallo dorato<sup>5</sup>)</b>	<p><b>Ca. 45 esemplari:</b> si tratta per lo più di singoli esemplari che percorrono ampi territori e che in parte sono stanziali, finora è stata accertata la presenza di tre branchi di cui due con riproduzione nel 2017 (regione del Calanda GR/SG, Valle Morobbia TI)</p> <p><u>Presenza (cfr. all. 2):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di principio ovunque: Alpi, Prealpi e Giura, pare che il rischio per i Cantoni alpini sia maggiore</li> <li>- Esemplari erratici di lupo possono comparire sporadicamente ovunque</li> <li>- Vivono soprattutto nei boschi</li> </ul> <p><b>=&gt; Si prevede la comparsa di lupi nella regione d'estivazione alpina</b></p>	<p><b>Carnivora:</b> animali selvatici quali cervi, caprioli, cinghiali e camosci</p>	<p><b>=&gt; Causano la maggior parte dei danni ad animali da reddito (75%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Soprattutto pecore</b></li> <li>- Di rado capre</li> <li>- In singoli casi bovini<sup>6</sup></li> </ul>	<p><u>Camelidi del nuovo mondo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabulazione notturna</li> <li>- Installazione a regola d'arte di recinzioni elettrificate attorno ai pascoli</li> <li>- CPB</li> </ul>	<p><u>Pecore e capre:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPB</li> </ul> <p><u>Capre e pecore da latte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabulazione notturna</li> <li>- CPB</li> </ul>
<b>Orso</b>	<p><b>Dal 2005 ca. 12 singoli esemplari:</b> si tratta di singoli esemplari immigrati dall'Italia</p> <p><u>Presenza (cfr. all. 2):</u></p> <p><b>=&gt; Si prevede la comparsa di orsi nelle regioni sul confine con l'Italia:</b> Cantoni GR e TI, in particolare in Engadina e nelle regioni dell'Albula, del Reno posteriore e di Poschiavo nonché nelle Valli Bregaglia e Mesolcina</p>	<p><b>Onnivora:</b> alimenti vegetali quali bacche, frutta, erba ecc. Talvolta anche miele, carogne, insetti e ungulati</p>	<p><b>=&gt; I danni ad animali da reddito non sono frequenti (9%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Soprattutto pecore e capre</b></li> <li>- Di rado bovini ed equidi</li> </ul>		

<sup>5</sup> Lo **sciacallo dorato** è un grande predatore dall'aspetto molto simile al lupo che finora in Svizzera è stato avvistato soltanto due volte quale singolo esemplare (nel 2011 e nel 2016). Lo sciacallo dorato e il lupo vengono considerati equivalenti per quanto concerne il rischio di danni, le misure di protezione delle greggi e il risarcimento di danni.


<sup>6</sup> Sebbene i lupi siano in grado di attaccare grossi **animali da reddito quali bovini e cavalli**, finora in Svizzera sono stati documentati soltanto singoli casi di questo genere. Pertanto, in base alle esperienze maturate in Svizzera e nei Paesi limitrofi, l'esigenza di protezione dai lupi è minore. AGRIDEA fornisce le informazioni necessarie per i singoli casi.

#### 6.4 Obiettivo prioritario della protezione del bestiame

L'attuale obiettivo prioritario nell'ambito della protezione del bestiame in Svizzera consiste nel proteggere (1) il bestiame minuto e (2) la regione d'estivazione nonché le zone di montagna III e IV. Attualmente, nell'ambito della protezione del bestiame valgono le zone prioritarie riportate nella figura 1. Per queste zone si raccomandano il controllo e l'eventuale adozione di misure di protezione del bestiame. La comparsa di lupi erratici è possibile anche al di fuori delle zone a rischio: tuttavia, in questi casi i lupi causano agli animali da reddito soltanto danni temporanei e imprevisti che non possono essere prevenuti nemmeno con un'adozione pianificata di misure di protezione del bestiame.

**Fig. 1** - Zone prioritarie nell'ambito della protezione del bestiame 2017<sup>7</sup>. In rosso sono segnate le zone in cui si raccomanda alle aziende agricole di controllare e, in caso di rischio effettivo, di adottare misure di protezione del bestiame. Per quanto concerne l'apicoltura, invece, il controllo e l'adozione di misure di protezione delle api sono raccomandati nell'areale abituale dell'orso.

I simboli neri indicano gli avvistamenti effettivi di grandi predatori tra il 2012 e il 2016 (▲ lupo, ■ lince, ● orso). Nel caso della lince sono considerati soltanto i danni ad animali da reddito.



### 7 Attori e loro compiti nell'ambito della protezione del bestiame

#### 7.1 Attori della sfera agricola

L'agricoltore:

- decide volontariamente e in base alla sua responsabilità individuale se e come proteggere i suoi animali da reddito da attacchi di grandi predatori;
- si informa presso il Cantone in merito ai rischi costituiti dai grandi predatori per la sua azienda e alle misure di prevenzione possibili;
- richiede la promozione di misure di protezione del bestiame per la sua azienda presso i servizi cantonali e AGRIDEA;
- in caso di richiesta di promozione finanziaria di misure di protezione del bestiame nel quadro dell'OPD e dell'OCP si attiene alle direttive corrispondenti in materia di protezione del bestiame.

<sup>7</sup> <http://www.protectiondestroupeaux.ch/it/planung-beratung/zone-a-rischio/>

### **L'associazione «Cani da protezione delle greggi Svizzera»:**

- comprende a titolo obbligatorio gli allevatori e a titolo volontario i detentori di CPB promossi ufficialmente;
- rappresenta gli interessi degli allevatori e dei detentori di CPB;
- elabora un regolamento concernente la prova di allevamento di CPB, che trasmette all'UFAM per l'approvazione, e se necessario svolge detta prova;
- elabora un piano per la formazione di base dei membri dell'associazione (allevatori, formatori e detentori di CPB);
- gestisce l'allevamento e l'addestramento dei CPB promossi dall'UFAM;
- gestisce la formazione di base e la formazione continua dei propri membri nell'ambito delle conoscenze relative alla gestione dei CPB;
- in collaborazione con il servizio specializzato in CPB, contribuisce al miglioramento del settore dei CPB;
- organizza un'assicurazione collettiva di protezione giuridica per i propri membri.

## **7.2 Attori della sfera cantonale**

### **Il centro di consulenza cantonale per la protezione del bestiame:**

- garantisce, nel quadro della propria consulenza agricola, la trasmissione di informazioni agli agricoltori in merito ai rischi costituiti dai grandi predatori e alle misure di protezione del bestiame ritenute efficaci. In questo contesto si è rivelata utile una stretta collaborazione tra i servizi cantonali per la caccia e l'agricoltura;
- valuta le richieste degli agricoltori in merito alla promozione finanziaria di misure di protezione del bestiame nel quadro dell'OPD e dell'OCP, come pure l'efficacia delle misure di protezione del bestiame e la loro attuazione a regola d'arte in caso di decisioni prese da autorità (p. es. decisione di abbattimento di grandi predatori).

### **L'amministrazione cantonale della caccia:**

- decide in merito alle condizioni e all'entità del risarcimento di danni causati da grandi predatori.

### **La commissione cantonale dei CPB:**

- è composta, nel caso ideale, da rappresentanti dei servizi cantonali per la caccia e l'agricoltura e del servizio veterinario cantonale. Uno dei servizi coinvolti (di norma il servizio veterinario) assume il coordinamento in qualità di autorità direttiva. Ai sensi di una consultazione, se del caso possono essere coinvolti anche rappresentanti del turismo (p. es. responsabili dei sentieri);
- decide in merito all'approvazione cantonale di detenzione annuale e d'impiego di CPB (su richiesta dell'agricoltore) in un'azienda agricola su base integrale e con l'introduzione di eventuali limitazioni. A tal fine si basa sulla perizia del servizio specializzato in CPB. L'eventuale coinvolgimento di autorità comunali può essere ritenuto opportuno a seconda della legislazione cantonale sui cani;
- in caso di problemi (sollecitazione eccessiva dei cani, danni ad animali da reddito, incidenti che coinvolgono turisti), di inadempimento delle direttive o di eventuali limitazioni, può elaborare una nuova valutazione (nuova perizia del servizio specializzato in CPB) che può condurre al ritiro dell'approvazione, a un accordo per singoli cani o all'introduzione di limitazioni. L'eventuale coinvolgimento di autorità comunali può essere ritenuto opportuno a seconda della legislazione cantonale sui cani.

## **7.3 Attori della sfera federale**

### **Il servizio specializzato per la protezione delle greggi (di AGRIDEA):**

- lavora su incarico diretto dell'UFAM e sostiene quest'ultimo nell'attuazione armonizzata della protezione del bestiame a livello intercantonale;
- fornisce consulenza ai Cantoni, a titolo gratuito, in merito alla pianificazione e all'attuazione della protezione del bestiame e a tal fine raccoglie le basi necessarie;
- valuta, su incarico dei Cantoni, le richieste degli agricoltori in merito alla promozione di misure di protezione del bestiame (cani da protezione esclusi) da parte dell'UFAM. È responsabile dello

svolgimento corretto della consulenza, delle richieste di risarcimento e delle indennità concesse per ulteriori misure di protezione del bestiame, in particolare per recinzioni elettriche;

- organizza e dirige la protezione mobile del bestiame.

**Il servizio specializzato in CPB (di AGRIDEA) inclusi i consulenti regionali specializzati:**

- è composto dal servizio specializzato di AGRIDEA e da diversi consulenti regionali specializzati in CPB;
- lavora su incarico diretto dell'UFAM e sostiene l'UFAM, i Cantoni e gli agricoltori in tutte le questioni relative ai CPB promossi ufficialmente;
- garantisce il monitoraggio dei CPB (schede dei cani, controllo, registrazione ufficiale, collocamento);
- coordina l'allevamento, l'addestramento e la rimonta dei CPB nonché il loro collocamento a livello nazionale, a patto che i Cantoni abbiano dato il proprio consenso fondamentale;
- elabora una perizia, su incarico e all'attenzione dei Cantoni, sulle richieste degli agricoltori per l'impiego di CPB nella loro azienda;
- svolge annualmente in tre lingue nazionali i corsi con attestato di competenza obbligatori per i detentori di CPB secondo la LPAn;
- elabora il regolamento per l'esame dei CPB addestrati mediante fondi federali (verifica della disponibilità all'impiego) e lo presenta all'UFAM per l'approvazione. Svolge annualmente la verifica della disponibilità all'impiego, tenendo conto che il superamento di questo esame costituisce la base per la consegna di un cane a un agricoltore;
- è responsabile della concessione di un'indennità corretta per i CPB (tenuta, impiego, allevamento e addestramento);
- conferma annualmente, all'attenzione del servizio cantonale competente per l'agricoltura, l'impiego di CPB sui pascoli da rotazione della regione d'estivazione rilevante per i pagamenti diretti;
- garantisce un controllo a campione casuale presso le aziende dove sono impiegati CPB;
- accompagna gli agricoltori nell'attuazione di eventuali decisioni cantonali in merito all'impiego di detti cani.

**L'UFAM (sezione Fauna selvatica e biodiversità forestale):**

- è competente per l'emanazione di istruzioni sul lavoro del servizio specializzato per la protezione del bestiame e del servizio specializzato in CPB;
- approva i regolamenti d'esame del servizio specializzato in CPB e dell'associazione «Cani da protezione delle greggi Svizzera»;
- controlla l'indennità dei contributi di promozione in materia di protezione del bestiame da parte di AGRIDEA;
- funge da istanza di ricorso in caso di controversie in relazione all'assegnazione di contributi;
- contribuisce nella misura dell'80% ai costi dei danni causati dalla selvaggina che vengono risarciti dal Cantone (art. 10 cpv. 1 lett. a OCP).

**7.4 La commissione intercantonale (CIC):**

- è composta da rappresentanti dell'UFAM (sezione Fauna selvatica e biodiversità forestale) e dei servizi cantonali competenti per la caccia (se del caso anche per l'agricoltura) di un compartimento di grandi predatori conformemente all'allegato 2 della Strategia Lupo;
- assicura l'armonizzazione della pianificazione e dell'attuazione della protezione del bestiame mediante accordi tra i Cantoni che condividono un compartimento di grandi predatori, qualora ciò sia opportuno e necessario.

## **8 Raccomandazioni sull'organizzazione della protezione del bestiame e delle api nei Cantoni**

### **8.1 Registrazione territoriale di dati relativi all'agricoltura per l'estivazione (pianificazione degli alpeggi)**

Al fine di pianificare e organizzare la protezione del bestiame, devono essere disponibili i dati territoriali relativi all'agricoltura registrati in relazione all'intera SAU. Questo consente di assegnare pagamenti diretti all'agricoltura per tutto il territorio e, di conseguenza, di correlare tale assegnazione ai dati territoriali. Questi ultimi, tuttavia, non sono disponibili ovunque per la regione d'estivazione. Ci sono per esempio Cantoni in cui il perimetro effettivo dei pascoli o il numero di animali da reddito a disposizione non è ancora stato registrato in relazione al territorio di tutti i pascoli. I dati territoriali maggiormente disponibili sono quelli relativi ai pascoli di bestiame grosso, in quanto per questi pascoli il legislatore richiede un piano di gestione (all. 2 n. 2 OPD). Nell'ambito dell'estivazione di ovini, spesso detti piani di gestione vengono elaborati soltanto in caso di gestione inadeguata (art. 34 cpv. 3 OPD). In ogni caso, tuttavia, i piani di gestione elaborati conformemente alla legislazione in materia di agricoltura si sono rivelati una buona base per la pianificazione della protezione del bestiame nella regione d'estivazione.

Qualora in un Cantone non fosse disponibile alcun piano di gestione dei pascoli per ovini conformemente all'OPD, si raccomanda di registrare i dati relativi agli alpeggi (perimetro e superficie) nel SIG (pianificazione dei pascoli), garantendo al contempo la compatibilità dei dati territoriali menzionati conformemente all'OPD. I dati rilevanti per la consulenza in materia di protezione del bestiame sono in particolare:

- le specie di animali da reddito;
- il CN disponibile/impiegato;
- il periodo d'impiego medio;
- il sistema di pascolo;
- il numero di proprietari di bestiame;
- la registrazione oggettiva di infrastrutture turistiche<sup>8</sup>.

È importante sottolineare che la pianificazione degli alpeggi non deve proporre eventuali misure da adottare, bensì limitarsi a fornire le basi per il progetto di consulenza in materia di protezione del bestiame. L'eventuale adozione di misure di protezione del bestiame deve essere discussa soltanto nell'ambito di una consulenza individuale all'azienda in questione, in particolare all'agricoltore.

L'UFAM si fa carico del **50% dei costi effettivi** dei Cantoni relativi al progetto di registrazione e di rielaborazione dei pascoli di bestiame minuto (pecore, capre) nella regione d'estivazione. In casi motivati, l'UFAM sostiene anche la pianificazione dei pascoli sulla SAU situati al di fuori della regione d'estivazione.

### **8.2 Informazioni e consulenza degli agricoltori in merito alla protezione del bestiame**

Al fine di garantire la trasmissione ottimale di informazioni agli agricoltori in merito ai rischi e all'esigenza di protezione del bestiame nonché una consulenza concreta in merito a detta protezione, si è consolidata la seguente procedura in più fasi (cfr. all. 3).

#### **8.2.1 Informazione annuale degli agricoltori**

I Cantoni devono informare annualmente tutte le aziende agricole aventi diritto a pagamenti diretti e situate in zone a rischio di presenza di grandi predatori in merito allo stato attuale dei rischi costituiti dai grandi predatori per gli animali da reddito. Devono altresì offrire la possibilità a dette aziende agricole di richiedere l'attuazione di possibili misure di protezione presso gli stessi Cantoni.

Al fine di garantire la trasmissione di informazioni su tutto il territorio di dette regioni, si è dimostrata valida una comunicazione pubblica in materia giuridica mediante (1) Foglio ufficiale o (2) invio postale

<sup>8</sup> Buoni risultati sono derivati dalla prima tappa rilevante, ossia la condivisione dei dati con la rete dei sentieri (cfr. <http://map.geo.admin.ch>). In questo contesto i dati territoriali rilevati devono assolutamente corrispondere con i dati territoriali secondo l'OPD.

diretto a tutte le aziende aventi diritto a pagamenti diretti. A seconda della situazione, in particolare qualora in una regione venissero avvistati per la prima volta grandi predatori, quale ulteriore strumento informativo si possono organizzare eventi informativi pubblici, che nel caso ideale devono avere luogo nel mese di ottobre.

I diversi strumenti informativi devono consentire a tutti gli agricoltori coinvolti di venire a conoscenza della fase successiva, vale a dire la possibilità di richiedere al Cantone un'ulteriore consulenza in materia di protezione del bestiame per le loro aziende (consulenza aziendale individuale, cfr. all. 5). Gli agricoltori possono decidere volontariamente se intraprendere quest'ulteriore fase.

### **8.2.2 Consulenza aziendale individuale agli agricoltori in materia di protezione del bestiame**

Il Cantone fornisce una consulenza specifica agli agricoltori che, in base alle informazioni descritte nel capitolo 8.2.1, si annunciano presso il Cantone per una consulenza aziendale in materia di protezione del bestiame. In questo contesto non occorre analizzare tutte le aziende in modo ugualmente approfondito, bensì si raccomanda ai Cantoni di stabilire delle priorità in base alla situazione:

(1) una consulenza aziendale efficace combinata con un sopralluogo nonché con un'analisi aziendale a livello complessivo è importante là dove si potrebbero apportare modifiche aziendali complesse (p. es. modifica della gestione del pascolo) o impiegare CPB. Questa consulenza aziendale deve coprire tutto il territorio dell'azienda che viene impiegato nell'arco dell'intero anno, vale a dire sia la SAU sia, eventualmente, la regione d'estivazione. Lo svolgimento di detta consulenza da parte di specialisti ufficiali competenti a livello regionale, per esempio consulenti agricoli o consulenti in materia di protezione del bestiame, ha portato a risultati positivi. Di norma è sufficiente fornire tale consulenza soltanto una volta, eccetto nel caso in cui le condizioni di base relative ai rischi o all'azienda dovessero subire modifiche;

(2) la consulenza fornita dai Cantoni in merito alla detenzione sulla SAU di bestiame minuto, in particolare alla detenzione di poche pecore, può avvenire mediante la trasmissione di informazioni generali relative alle recinzioni (cfr. all. 4) e di conseguenza senza una consulenza aziendale approfondita.

Nell'ambito della consulenza aziendale individuale si è dimostrata valida la procedura esplicitata nei verbali riportati negli allegati 6a e 6b. In particolare occorre elaborare una perizia concernente i seguenti aspetti prioritari:

- **analisi dei rischi:** rischi concreti derivanti da danni causati da grandi predatori;
- **analisi dell'azienda:** esigenza e presupposti per le misure di protezione del bestiame;
- **analisi della sostenibilità:** sostenibilità economica e sociale di eventuali misure di protezione del bestiame;
- **definizione di misure:** determinazione comune di possibili misure volte a proteggere gli animali da reddito;
- **valutazione della disponibilità e procedura successiva:** disponibilità individuale ad adottare misure di protezione del bestiame;
- **richiesta per la detenzione e l'impiego di CPB:** richiesta qualora nel complesso l'impiego di CPB sia ritenuto opportuno;
- **sottoscrizione del verbale:** consenso dell'agricoltore.

La consulenza aziendale individuale fornita dal Cantone in merito alla protezione del bestiame (oppure la trasmissione delle informazioni corrispondenti alle aziende di piccole dimensioni) ha luogo in base alle esigenze.

### **8.3 Procedura d'autorizzazione per la detenzione e l'impiego dei CPB registrati ufficialmente (detenzione, impiego)**

#### **8.3.1 Principi fondamentali sulla detenzione e sull'impiego di CPB**

**Detenzione e impiego di CPB ufficiali:** in molte situazioni, soprattutto nella regione d'estivazione, i cani da protezione costituiscono l'unica misura efficace per proteggere il bestiame. L'efficacia dei CPB, tuttavia, dipende da numerosi presupposti, in particolare dalla disponibilità dell'agricoltore a occuparsi

di detti cani e a lavorare con loro durante tutto l'anno nonché dal consenso del vicinato. I CPB devono essere impiegati soltanto se l'agricoltore è disponibile personalmente. Al fine di garantire le conoscenze specifiche necessarie in materia di CPB, l'UFAM fornisce consulenza ai Cantoni e agli agricoltori tramite il servizio specializzato in CPB o i suoi consulenti regionali specializzati (cfr. all. 3). Il servizio specializzato in CPB e i suoi consulenti regionali specializzati fungono da servizio di riferimento per Cantoni e agricoltori in caso di domande e problemi in relazione ai CPB promossi dall'UFAM.

I Cantoni, tuttavia, devono pur sempre decidere in merito all'impiego, in un'azienda agricola, di CPB promossi dall'UFAM (art. 12 cpv. 1 LCP). L'approvazione dei Cantoni può basarsi su una perizia elaborata dal servizio specializzato in CPB o dai suoi consulenti regionali specializzati. D'intesa con i Cantoni, anche il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA) può effettuare una valutazione indipendente dei rischi in relazione alla detenzione e all'impiego di CPB. Il Cantone concede l'eventuale approvazione in base a queste analisi e può porre delle condizioni alla stessa. L'UFAM sostiene finanziariamente soltanto la detenzione e l'impiego di CPB ufficiali nelle aziende che hanno ricevuto l'approvazione del Cantone (cfr. cap. 8.4). In caso di dubbi giustificati sui presupposti appropriati e sull'assistenza a regola d'arte di CPB, si raccomanda ai Cantoni di non concedere l'approvazione alla detenzione e all'impiego di detti cani.

**Detenzione e impiego di CPB non ufficiali:** di principio la detenzione di CPB al di fuori dell'ambito della presente direttiva, e pertanto anche del programma federale per il loro impiego, è consentita a chiunque a condizione che il Cantone non abbia vietato alla persona in questione di detenere animali e cani. Questo genere di detenzione, tuttavia, non è promosso finanziariamente dall'UFAM e il servizio specializzato in CPB non fornisce al detentore alcun sostegno, neppure materiale (p. es. pannelli segnaletici). Detti CPB, inoltre, non vengono registrati ufficialmente dall'UFAM, il che può mettere in difficoltà l'agricoltore qualora debba dimostrare l'adempimento dell'obbligo di diligenza richiesto nel caso di un eventuale incidente con il proprio cane.

### **8.3.2 Consulenza individuale specializzata in materia di detenzione di CPB ufficiali**

Gli agricoltori che, nel quadro della consulenza agricola generica in materia di protezione del bestiame (cfr. cap. 8.2), hanno mostrato interesse per l'impiego di CPB promossi richiedendo l'approvazione presso il Cantone per la detenzione e l'impiego di detti cani, beneficiano di una consulenza individuale specializzata. A tal fine il Cantone incarica i consulenti competenti specializzati in CPB, il cui lavoro è finanziato dall'UFAM. Questi consulenti fanno parte del servizio specializzato in CPB di AGRIDEA, che ne dirige l'impiego.

La consulenza specializzata ha luogo presso l'azienda dell'agricoltore. A seguito della notifica di bisogno da parte del Cantone, il consulente regionale specializzato competente organizza immediatamente una consulenza specializzata presso l'azienda agricola. Al fine di consentire l'eventuale collocamento di CPB ancora prima dell'estivazione, si è dimostrata valida una consulenza specializzata fornita quanto prima possibile, a condizione che sia disponibile un numero sufficiente di cani addestrati. Di norma la consulenza specializzata deve consentire di verificare la possibilità di detenere almeno due CPB durante tutto l'anno. Vengono dunque analizzati i seguenti presupposti (cfr. all. 7):

- presupposti personali dell'agricoltore (cerchia familiare inclusa);
- condizioni giuridiche;
- presupposti relativi all'azienda;
- presupposti relativi alla riduzione dei conflitti.

Il consulente specializzato elabora una perizia all'attenzione del Cantone. Tale perizia deve includere un'analisi dei presupposti sopra elencati, una verifica delle probabilità di successo e dei rischi nonché una raccomandazione (con eventuali limitazioni) concernente la possibilità di detenere CPB. La perizia specialistica deve essere firmata dall'agricoltore al fine di procedere con la richiesta definitiva al Cantone per la detenzione di CPB. Su questa base il Cantone deciderà in merito alla richiesta.

Da parte sua, prima di ricevere la consulenza specialistica l'agricoltore deve aver frequentato il corso introduttivo per futuri detentori di CPB (cfr. cap. 8.5).

#### **8.4 Approvazione cantonale alla detenzione e all'impiego di CPB ufficiali**

Il Cantone verifica la richiesta dell'agricoltore per la detenzione e l'impiego di CPB ufficiali, tenendo conto anche della perizia specialistica svolta dal consulente specializzato e, se del caso, della valutazione dei rischi effettuata dallo SPIA. Dato che tale verifica da parte del Cantone deve avvenire a livello globale, si raccomanda la costituzione di una commissione cantonale in materia di CPB. Questa commissione deve essere composta da rappresentanti dei servizi cantonali per la caccia e l'agricoltura e del servizio veterinario cantonale, come pure da un rappresentante del settore turistico o della pianificazione del territorio. Uno dei servizi coinvolti assume il coordinamento in qualità di autorità direttiva. La commissione cantonale verifica se la detenzione di CPB presso l'azienda richiedente è nel complesso opportuna e auspicata. Un'eventuale decisione positiva da parte di detta commissione vale dunque come approvazione alla detenzione di detti cani. La commissione può porre delle condizioni all'approvazione. In caso di cambiamenti a livello aziendale o di cessione dell'azienda, come pure qualora si delinei un cambiamento del rischio relativo all'impiego dei CPB a causa di incidenti o di inadempimento di direttive, può essere necessaria una nuova valutazione.

Se un agricoltore presenta ricorso contro una decisione negativa o eventuali condizioni, ha a disposizione i mezzi di impugnazione del Cantone.

L'approvazione cantonale alla detenzione di CPB è uno dei presupposti per la registrazione ufficiale dei cani da protezione impiegati conformemente alla legislazione in materia di epizoozie (art. 17b OFE) e per la loro promozione finanziaria da parte dell'UFAM (art. 10<sup>quater</sup> OCP).

##### **8.4.1 Limitazioni o ritiro dell'approvazione alla detenzione e all'impiego di CPB ufficiali**

In caso di problemi gravi riscontrati nella detenzione o nell'impiego di CPB, la commissione cantonale dei CPB può ritirare l'approvazione corrispondente a un'azienda agricola oppure può porre nuove condizioni a tale approvazione. È fatto salvo il diritto del servizio veterinario di emanare un divieto generale di possedere cani contro un detentore di cani o di disporre misure contro singoli cani in caso di incidenti.

Se un agricoltore presenta ricorso contro una decisione negativa o eventuali condizioni, ha a disposizione i mezzi di impugnazione del Cantone.

##### **8.4.2 Approvazione alla detenzione e all'impiego di CPB ufficiali già in impiego**

Negli ultimi 15 anni l'UFAM ha promosso la detenzione e l'impiego di CPB nel quadro di progetti regionali. Attualmente in Svizzera sono impiegati circa 200 CPB promossi dalla Confederazione. In questo contesto si pone la questione dell'approvazione da parte dei Cantoni alla detenzione e all'impiego dei cani da protezione già in impiego.

Ai Cantoni e alle commissioni cantonali dei CPB si raccomanda di confermare l'approvazione alla detenzione e all'impiego di detti cani. A tal fine possono richiedere perizie specialistiche corrispondenti al servizio nazionale specializzato in CPB. Lo SPIA effettua su richiesta, all'attenzione dei Cantoni, una valutazione indipendente dei rischi delle singole aziende in relazione alla prevenzione di infortuni in caso di detenzione e impiego di CPB. Il Cantone può concedere l'eventuale approvazione in base a queste analisi e porre delle condizioni alla stessa.

#### **8.5 Corso introduttivo per futuri detentori di CPB**

La detenzione di CPB richiede conoscenze specifiche, in particolare al fine di ridurre al minimo i conflitti con il turismo. Tali conoscenze vengono trasmesse ai futuri detentori di CPB dal servizio specializzato in CPB (AGRIDEA) nell'ambito di un corso proposto in tedesco, francese e italiano.

Se un agricoltore richiede un sostegno finanziario all'UFAM per i suoi CPB, è tenuto a frequentare un tantum questo corso. L'agricoltore deve aver frequentato il corso prima del collocamento dei CPB, nel caso ideale prima di ricevere una consulenza aziendale in materia di protezione del bestiame (cfr. cap. 8.2).



## 8.6 Schema procedurale della consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame

La procedura in più fasi descritta nei capitoli precedenti in relazione alla consulenza e all'organizzazione della protezione del bestiame è riassunta nel seguente schema (cfr. all. 3). È importante riconoscere che i CPB non possono essere prodotti in grandi quantità. Di principio, inoltre, i CPB addestrati con successo vengono ceduti a nuovi detentori soltanto dopo due anni. Se la domanda dovesse rivelarsi maggiore dell'offerta, potrebbero verificarsi ritardi di diversi mesi nel collocamento dei CPB.

## 8.7 Protezione delle api

I servizi cantonali di consulenza in materia di protezione del bestiame informano gli apicoltori attivi nelle regioni a rischio di presenza di orsi in merito alle misure che occorre adottare per proteggere le api. Attualmente ciò è necessario soltanto nei Cantoni Grigioni e Ticino.

Al fine di garantire la trasmissione di informazioni agli apicoltori su tutto il territorio di dette regioni, si è dimostrata valida una comunicazione pubblica annuale in materia giuridica mediante Foglio ufficiale, tuttavia è possibile anche un invio postale diretto alle associazioni di apicoltura oppure agli apicoltori. Ciò consente a tutti gli apicoltori coinvolti di sapere che possono proteggere i propri apiari qualora questi ultimi siano situati in possibili aree di diffusione dell'orso bruno nel suo periodo di attività (vale a dire quando non è in letargo) e che dette misure di protezione sono riscalate dall'UFAM. In linea di principio gli apicoltori possono scegliere liberamente se adottare delle misure di protezione, eccetto nel caso in cui gli apiari siano situati nei pressi di zone abitate. In queste situazioni l'autorità può ordinare l'installazione di recinzioni attorno agli apiari per prevenire eventuali problemi causati dalla vicinanza dell'orso alle persone.

Quale misura di protezione efficace viene presa in considerazione soltanto l'installazione di recinzioni attorno agli apiari mediante sistemi di recinzioni elettrificate efficaci.

## 9 Contributi di promozione dell'UFAM per misure di protezione del bestiame e delle api

Il presente capitolo elenca e descrive brevemente le misure promosse e fornisce indicazioni sull'entità dei contributi, sulle modalità della richiesta di risarcimento, sul versamento del contributo previsto e su un eventuale ricorso.

### 9.1 Promozione della pianificazione cantonale di paesaggi volta a proteggere il bestiame

**Descrizione:** la pianificazione cantonale o interregionale della protezione del bestiame attribuisce un'importanza notevole alla registrazione del bestiame minuto. Soltanto su questa base è possibile identificare le misure aziendali corrispondenti (p. es. raggruppamento di animali da reddito) o la pianificazione di misure di protezione del bestiame (cfr. cap. 8.1). Detta pianificazione dei pascoli (conformemente all'all. 2 n. 2 OPD) non è ancora disponibile per l'estivazione di ovini, in quanto sarà elaborata soltanto in caso di gestione inadeguata (art. 34 cpv. 3 OPD). In questo contesto l'UFAM sostiene i Cantoni in materia di pianificazione dei pascoli per il bestiame minuto (pianificazione degli alpeggi per ovini) nella regione d'estivazione; in casi motivati l'UFAM sostiene anche una pianificazione regionale dei pascoli sulla SAU.

L'UFAM accorda il medesimo sostegno a tutti i Cantoni che, in caso di possibile comparsa dell'orso bruno in una regione, procedono con una pianificazione dei paesaggi volta a identificare le fonti alimentari antropiche su vasta scala e a renderle inaccessibili all'orso. Ciò consente di prevenire eventuali problemi causati dalla vicinanza dell'orso alle persone.

**Entità del contributo:** il contributo accordato dall'UFAM per progetti cantonali di pianificazione di paesaggi volti a proteggere il bestiame (pianificazione degli alpeggi per ovini, pianificazione di misure di prevenzione per l'orso bruno) ammonta al **50% dei costi dei progetti**.

**Richiesta di risarcimento:** il Cantone presenta la richiesta corrispondente direttamente all'UFAM, che deve essere coinvolto nella pianificazione e nell'elaborazione del progetto. A causa del budget limitato, si raccomanda ai Cantoni una consultazione con l'UFAM prima dell'inizio del progetto.

**Versamento:** il Cantone presenta la fatturazione direttamente all'UFAM.

**Ricorso:** l'UFAM funge da istanza di ricorso.

## 9.2 Promozione dell'allevamento, dell'importazione e dell'addestramento di CPB

**Descrizione:** l'UFAM indennizza all'agricoltore l'allevamento, l'importazione e l'addestramento di CPB registrati ufficialmente mediante contributi forfettari accordati secondo le modalità attuali<sup>9</sup>.

### Entità dei contributi

#### Contributi per l'allevamento di CPB

L'allevamento regolare di cani da protezione ufficiali nel quadro della pianificazione dell'allevamento da parte di un'associazione di allevatori riconosciuta dall'UFAM è indennizzato all'agricoltore con un contributo tripartito: (I) per i cani d'allevamento; (II) per figliata; (III) all'inseminazione. Questi contributi sono cumulabili con il contributo per detentori.

- (I) **Contributo per i cani d'allevamento:** la detenzione di un cane da protezione riconosciuto per l'allevamento da un'associazione di allevatori è sovvenzionata al detentore con un contributo forfettario di **150 franchi al mese** in caso di femmina d'allevamento e di **75 franchi al mese** in caso di maschio d'allevamento. Il diritto a questo contributo è limitato al periodo di autorizzazione all'allevamento del cane da parte dell'associazione corrispondente, indipendentemente dal processo di allevamento effettivo (inseminazione, figliata).
- (II) **Contributo per figliata:** per ogni figliata regolare di una femmina d'allevamento il proprietario del cane è sostenuto con un **contributo forfettario di 7500 franchi**. Se nascono meno di tre cuccioli, il contributo viene dimezzato. Sono considerati soltanto i cuccioli che sopravvivono fino alla fase di addestramento. In caso di decesso di tutti i cuccioli di una figliata, non è corrisposto alcun risarcimento.
- (III) **Contributo all'inseminazione:** al detentore di una femmina d'allevamento è rimborsata l'inseminazione all'estero (tassa d'inseminazione) con un contributo forfettario **massimo di 500 franchi più spese**. Per l'inseminazione in Svizzera non sono previste subvenzioni. Tuttavia le spese sono rimborsate. L'inseminazione artificiale da parte di maschi stranieri è risarcita con un contributo forfettario **massimo di 500 franchi più spese**.

#### Contributo per l'importazione di CPB

L'acquisto di cani da protezione stranieri è rimborsato all'allevatore con un contributo **massimo di 500 franchi per cucciolo** e di **2500 franchi per cane adulto** nel quadro della pianificazione dell'allevamento da parte di un'associazione di allevatori riconosciuta. Sono rimborsate anche le spese di viaggio.

#### Contributo per l'addestramento di CPB

L'addestramento di cani da protezione nel quadro del processo di addestramento di un'associazione di allevatori riconosciuta è risarcito all'addestratore con un contributo forfettario di **250 franchi al mese per cane**. Il contributo per l'addestramento è assegnato in aggiunta al contributo regolare per detentori di cani. La riabilitazione di cani ufficiali addestrati a causa di problemi comportamentali è risarcita all'addestratore riconosciuto con un contributo di **250 franchi al mese**. Detto contributo, tuttavia, non copre la rimonta autonoma di cani da protezione da parte di agricoltori non riconosciuti quali addestratori di detti cani dall'associazione di allevatori ufficiale.

Le spese specifiche sono risarcite separatamente all'allevatore o all'addestratore dietro presentazione dei giustificativi. Sono considerate spese specifiche in particolare i costi risultanti dalla radiografia per diagnosticare la displasia dell'anca e dalla castrazione di CPB non idonei all'allevamento prima della consegna ad agricoltori.

**Richiesta di risarcimento:** l'agricoltore può presentare a cadenza semestrale una fattura dettagliata al servizio specializzato in CPB.

**Versamento:** il servizio specializzato verifica i dati e provvede al versamento dell'importo.

**Ricorso:** l'UFAM funge da istanza di ricorso.

## 9.3 Promozione della detenzione annuale di CPB

**Descrizione:** l'UFAM sostiene gli agricoltori che detengono CPB registrati ufficialmente mediante un contributo forfettario per cane e anno<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> I requisiti specifici posti all'allevamento, all'addestramento, alla detenzione e all'impiego di CPB saranno disciplinati soltanto nella direttiva definitiva.

**Entità del contributo:** la detenzione annuale di un cane da protezione del bestiame ufficiale è risarcita all'agricoltore mediante un contributo forfettario di **1'200 franchi** per cane e anno. Il contributo è calcolato in modo proporzionale per i CPB esclusi dal progetto nel corso dell'anno (p. es. a causa di decesso, decisione cantonale ecc.). In caso di cuccioli detto contributo è corrisposto soltanto a partire dalle otto settimane di età, vale a dire dal momento in cui sono abili a lavorare in modo autonomo e iniziano il vero e proprio addestramento. L'indennità è corrisposta sempre in modo retroattivo per l'anno precedente.

**Richiesta di risarcimento:** a fine anno l'agricoltore presenta ad AGRIDEA la richiesta per la promozione dei propri CPB registrati ufficialmente mediante un modulo ufficiale (cfr. all. 8). In tal modo conferma che il cane è sano, autorizzato dal Cantone e registrato ufficialmente, come pure che è stato tenuto in modo conforme alla legge.

**Versamento:** AGRIDEA (il servizio specializzato in CPB) verifica i dati degli agricoltori, in particolare la registrazione dei cani e l'approvazione cantonale, prima del versamento dei contributi. In seguito procede con il versamento.

**Ricorso:** l'UFAM funge da istanza di ricorso.

#### 9.4 Promozione dell'impiego di CPB nella regione d'estivazione

**Descrizione:** l'UFAM risarcisce all'agricoltore, mediante un contributo forfettario per alpeggio con cani da protezione, l'impiego nella regione d'estivazione di CPB registrati ufficialmente nonché l'onere supplementare derivante dalla detenzione e dai controlli di detti cani nella regione d'estivazione<sup>9</sup>. L'entità del contributo per l'impiego dei cani varia a seconda del sistema di pascolo degli animali da reddito, tuttavia in caso di estivazione degli animali da reddito mediante sorveglianza permanente è maggiore rispetto a quello previsto per pascoli da rotazione e pascoli permanenti.

**Entità del contributo:** l'impiego di un cane da protezione del bestiame ufficiale nella regione d'estivazione è risarcito all'agricoltore mediante un contributo forfettario. Il contributo ammonta a **2'000 franchi** per alpeggio per ovini con sorveglianza permanente o alpeggio per ovini, bovini, capre o pecore da latte e a **500 franchi per alpeggio** per ovini in pascoli da rotazione o in pascoli permanenti.

**Richiesta di risarcimento:** l'agricoltore presenta la richiesta corrispondente al servizio specializzato in CPB di AGRIDEA mediante un modulo ufficiale (cfr. all. 9). In tal modo conferma di avere adottato le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio di casi di morsicatura a turisti da parte di CPB.

**Versamento:** l'indennità è corrisposta sempre in modo retroattivo per l'anno precedente. AGRIDEA (il servizio specializzato in CPB) verifica i dati degli agricoltori, in particolare la registrazione dei cani e l'approvazione cantonale, prima del versamento dei contributi.

**Ricorso:** l'UFAM funge da istanza di ricorso.

#### 9.5 Promozione di ulteriori misure di protezione del bestiame o delle api

Al fine di fornire un ulteriore aiuto finanziario, l'UFAM può sostenere ulteriori misure cantonali di protezione del bestiame o delle api mediante un contributo (art. 10<sup>ter</sup> cpv. 2 OCP), sempre che dette misure siano efficaci e siano state autorizzate oppure ordinate dal Cantone, che i CPB non possano o non debbano essere impiegati e che i crediti necessari siano disponibili. A tal fine possono essere adottate segnatamente le misure seguenti.

##### 9.5.1 Promozione del potenziamento elettrico di recinzioni attorno a pascoli a prova di grandi predatori

**Descrizione:** un'ulteriore misura di protezione del bestiame è costituita dal potenziamento elettrico di recinzioni attorno a pascoli non ancora elettrificate (p. es. reti a nodi). Questo contributo sostiene anche l'installazione adeguata di recinzioni attorno a spazi di uscita o corti confinanti con stalle. Quale potenziamento valgono (1) la posa di cavi elettrici all'esterno e in profondità quali fili di arresto metallici nonché di un cavo supplementare (ottico o elettrico) per innalzare il recinto, oppure (2) il potenziamento elettrico di reti per pascoli (innalzamento del recinto a 1,1-1,2 m con cavi supplementari). Questa misura è impiegata in particolare sulla SAU e raramente nella regione d'estivazione. In pascoli comunitari di grandi dimensioni, terreni difficili, particelle molto frammentate, prati e pascoli secchi (superfici ufficiali) nonché pascoli boschivi estensivi occorre verificare l'adeguatezza del potenziamento delle recinzioni mediante consulenza aziendale individuale (cfr. cap. 8.2.2). Al fine di fornire una protezione efficace,

l'installazione e la manutenzione delle recinzioni devono avvenire conformemente alla scheda informativa di AGRIDEA (cfr. all. 4).

**Entità del contributo:** l'UFAM risarcisce all'agricoltore il potenziamento elettrico di sistemi di recinzione non elettrificati o l'innalzamento di sistemi di recinzione tradizionali già elettrificati nella misura **dell'80% delle spese per l'acquisto del materiale**, tuttavia al massimo con un contributo di **0,70 franchi per metro** di recinto. Per la combinazione dei contributi «Potenziamento elettrico di recinzioni attorno a pascoli a prova di grandi predatori» e «Manutenzione difficoltosa di recinzioni attorno a pascoli a prova di grandi predatori» è previsto, per ogni azienda, un **tetto massimo dei costi pari a 5'000 franchi per un periodo di cinque anni**.

**Richiesta di risarcimento:** l'agricoltore presenta richiesta al servizio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame dietro presentazione dei giustificativi di acquisto corrispondenti (cfr. all. 10). Detto servizio verifica la correttezza dei fatti e l'adeguatezza della misura. In seguito, dietro consenso del servizio cantonale competente per l'agricoltura, trasmette la richiesta ad AGRIDEA.

**Versamento:** AGRIDEA verifica professionalmente la richiesta ed effettua il versamento.

**Ricorso:** l'UFAM funge da istanza di ricorso.

### 9.5.2 Promozione della stabulazione notturna nella regione d'estivazione

**Descrizione:** la stabulazione notturna di pecore o capre è una misura di protezione del bestiame che può rivelarsi efficace nella regione d'estivazione. Ciò nonostante, può perturbare il naturale ciclo di pascolo degli animali da reddito in misura tale da comprometterne l'aumento auspicato del peso. Per questo motivo, l'UFAM promuove la stabulazione notturna soltanto se detta misura è stata ordinata o autorizzata in modo esplicito dal Cantone. L'installazione e la manutenzione delle recinzioni devono avvenire conformemente alla scheda informativa di AGRIDEA (cfr. all. 4).

**Entità del contributo:** l'UFAM risarcisce all'agricoltore **l'80% delle spese** per l'acquisto del materiale necessario per l'installazione di recinzioni destinate alla stabulazione notturna (elettrificatori esclusi). Per ogni azienda alpestre è previsto un tetto massimo dei costi pari a **2'500 franchi per un periodo di cinque anni**.

**Richiesta di risarcimento:** l'agricoltore presenta richiesta al servizio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame dietro presentazione dei giustificativi di acquisto corrispondenti (cfr. all. 10). Detto servizio verifica la correttezza dei fatti e l'adeguatezza della misura. In seguito, dietro consenso del servizio cantonale competente per l'agricoltura, trasmette la richiesta ad AGRIDEA.

**Versamento:** AGRIDEA verifica professionalmente la richiesta ed effettua il versamento.

**Ricorso:** l'UFAM funge da istanza di ricorso.

### 9.5.3 Promozione di recinzioni per gestire conflitti con CPB

**Descrizione:** l'impiego di CPB può causare conflitti sulle superfici attraversate da sentieri ufficiali. Al fine di prevenire detti conflitti, in determinati casi può rivelarsi opportuno isolare mediante recinzioni singoli tratti di sentieri. In linea di principio, una misura del genere può essere adottata soltanto previa analisi aziendale corrispondente da parte di un consulente regionale specializzato in CPB.

**Entità del contributo:** l'UFAM risarcisce all'agricoltore **l'80% delle spese** per l'acquisto del materiale necessario per l'installazione di recinzioni destinate a isolare sentieri in caso di impiego di CPB (elettrificatori esclusi). Per ogni azienda alpestre è previsto un tetto massimo dei costi pari a **2'500 franchi per un periodo di cinque anni**.

**Richiesta di risarcimento:** l'agricoltore presenta richiesta al servizio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame dietro presentazione dei giustificativi di acquisto corrispondenti (cfr. all. 11). Detto servizio verifica la correttezza dei fatti e l'adeguatezza della misura. In seguito, dietro consenso del servizio cantonale competente per l'agricoltura, trasmette la richiesta al servizio specializzato in CPB (AGRIDEA).

**Versamento:** AGRIDEA verifica professionalmente la richiesta coinvolgendo il consulente competente specializzato in CPB, in seguito effettua il versamento.

**Ricorso:** l'UFAM funge da istanza di ricorso.

#### 9.5.4 Promozione della manutenzione difficoltosa di recinzioni attorno a pascoli a prova di grandi predatori

**Descrizione:** la manutenzione e il controllo (quotidiano) di recinzioni elettriche volte a proteggere il bestiame nelle zone ripide della regione di montagna risultano difficoltose e, pertanto, sono sostenute in modo corrispondente dall'UFAM. Dette recinzioni comprendono segnatamente: (1) reti a nodi potenziate elettricamente, (2) recinzioni per la stabulazione notturna e per pascoli notturni nella regione d'estivazione, (3) innalzamento di reti flessibili per la protezione del bestiame sulla SAU, (4) recinzioni volte a prevenire conflitti con CPB. Non sono comprese le recinzioni che sono già state risarcite per altri motivi, segnatamente recinzioni per il collegamento di pascoli da rotazione nella regione d'estivazione e reti per pascoli normali per la gestione regolare dei pascoli di animali da reddito. La manutenzione e il controllo difficoltosi di dette recinzioni elettriche nelle zone di montagna III e IV nonché nella regione d'estivazione sono sostenute mediante un contributo annuo.

**Entità del contributo:** l'UFAM risarcisce all'agricoltore le spese per la manutenzione e il controllo difficoltosi di recinzioni elettriche per la protezione del bestiame nella regione di montagna mediante un contributo annuo di **0,30 franchi per metro** di recinto. In linea di principio detto contributo è accordato soltanto per recinzioni corrispondenti nelle zone di montagna I-IV. In casi motivati i Cantoni possono prevedere eccezioni. Per la combinazione dei contributi «Potenziamento elettrico di recinzioni attorno a pascoli a prova di grandi predatori» e «Manutenzione difficoltosa di recinzioni attorno a pascoli a prova di grandi predatori» è previsto, per ogni azienda, un **tetto massimo dei costi pari a 5'000 franchi** per un **periodo di cinque anni**.

**Richiesta di risarcimento:** l'agricoltore presenta richiesta al servizio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame (cfr. all. 10). Detto servizio verifica la correttezza dei fatti e l'adeguatezza della misura. In seguito, dietro consenso del servizio cantonale competente per l'agricoltura, trasmette la richiesta al servizio specializzato in CPB (AGRIDEA).

**Versamento:** AGRIDEA verifica professionalmente la richiesta ed effettua il versamento.

**Ricorso:** l'UFAM funge da istanza di ricorso.

#### 9.5.5 Promozione di «kit d'emergenza per la protezione del bestiame» per i Cantoni

**Descrizione:** in caso di comparsa imprevista di grandi predatori, può rivelarsi necessario adottare misure di protezione del bestiame d'emergenza quali l'installazione immediata di recinzioni per proteggere gli animali da reddito minacciati (p. es. pascoli notturni d'emergenza nella regione d'estivazione). Per dette installazioni d'emergenza l'UFAM mette a disposizione dei Cantoni un certo numero di kit d'emergenza per la protezione del bestiame. Detti kit d'emergenza contengono di norma 10-20 reti per pascoli, ciascuna lunga 50 metri e alta 1,05 metri, 100 montanti in plastica, 2 elettrificatori per pascoli, 10 lampeggianti Foxlight, nastro rosso, 2 strumenti di misurazione della tensione elettrica e alcuni rotoli di nastro blu-bianco. I Cantoni possono scegliere anche altro materiale.

**Entità del contributo:** l'UFAM risarcisce interamente ai Cantoni la posa dei kit d'emergenza per la protezione del bestiame. In linea di principio è stato preventivato un periodo di ammortamento pari a cinque anni.

**Richiesta di risarcimento:** il servizio cantonale competente per l'agricoltura si procura in modo autonomo il materiale e lo fattura all'AGRIDEA dietro presentazione di **una fattura forfettaria di 4'000 franchi**.

**Versamento:** AGRIDEA verifica professionalmente la fattura e provvede al versamento dell'importo.

**Ricorso:** l'UFAM funge da istanza di ricorso.

#### 9.5.6 Promozione di ulteriori misure di protezione del bestiame e delle api

**Descrizione:** i Cantoni possono autorizzare oppure ordinare ulteriori misure di protezione del bestiame (o delle api) non menzionate in modo specifico nel presente aiuto all'esecuzione. L'agricoltore (o l'apicoltore) che intende adottare dette misure deve presentare richiesta al servizio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame. Dato che dette misure possono essere di natura molto diversa, occorre dapprima valutare in modo accurato l'efficacia e l'adeguatezza di un eventuale risarcimento. A tal fine è indispensabile una valutazione a regola d'arte condotta in comune dalla consulenza agricola cantonale e da AGRIDEA.

**Entità del contributo:** in relazione all'adozione di ulteriori misure di protezione del bestiame finora non ancora menzionate, l'UFAM sostiene gli agricoltori con un contributo che va definito caso per caso ma che copre al massimo l'**80% delle spese** per l'acquisto del materiale. Il presupposto fondamentale è che la misura sia efficace e sia stata autorizzata oppure ordinata dal Cantone. Al fine di garantire l'indennizzo, il Cantone deve prima contattare il servizio specializzato in CPB; AGRIDEA provvede poi ad accordarsi con l'UFAM.

**Richiesta di risarcimento:** l'agricoltore presenta richiesta al servizio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame, che verifica l'adeguatezza della misura. In seguito, dietro consenso del servizio cantonale competente per l'agricoltura, trasmette la richiesta al servizio specializzato in CPB (AGRIDEA).

**Versamento:** AGRIDEA verifica professionalmente la richiesta ed effettua il versamento previo colloquio con l'UFAM.

**Ricorso:** l'UFAM funge da istanza di ricorso.

### 9.5.7 Promozione di recinzioni elettriche per la protezione delle api

**Descrizione:** l'UFAM sostiene gli apicoltori nell'installazione di recinzioni elettriche attorno ad apiari in possibili aree di diffusione dell'orso bruno nei Cantoni Grigioni e Ticino. Al fine di fornire una protezione efficace, l'installazione e la manutenzione delle recinzioni devono avvenire conformemente alla scheda informativa di AGRIDEA.

**Entità del contributo:** l'UFAM risarcisce le spese assunte dall'apicoltore per recintare i propri alveari o il proprio apiario con un contributo forfettario di **700 franchi per località e installazione**, che comprende i costi necessari per l'acquisto del materiale per recinzione e per l'elettificazione. In linea di principio, per ogni installazione è stato preventivato un periodo di ammortamento pari a sette anni.

**Richiesta di risarcimento:** l'apicoltore presenta richiesta al servizio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame dietro presentazione dei giustificativi di acquisto corrispondenti (cfr. all. 12). Il servizio di consulenza verifica la correttezza dei fatti e l'adeguatezza della misura. In seguito, dietro consenso del servizio cantonale competente per l'agricoltura, trasmette la richiesta al servizio specializzato in CPB (AGRIDEA).

**Versamento:** AGRIDEA verifica professionalmente la richiesta ed effettua il versamento.

**Ricorso:** l'UFAM funge da istanza di ricorso.

## 10 Controlli delle autorità nell'ambito della protezione del bestiame e delle api

### 10.1 Controllo di misure di protezione del bestiame orientate alle aziende agricole

Di principio le autorità di Confederazione e Cantoni controllano l'attuazione delle misure tecniche di protezione del bestiame (p. es. recinzioni elettriche) soltanto in caso di danni ad animali da reddito. Nel caso ideale il controllo va affidato alla persona che elabora le perizie sulle predazioni di animali da reddito sul luogo dell'accaduto, per esempio il guardiacaccia cantonale. La mancata o scorretta attuazione di misure aziendali può dunque influenzare la decisione del Cantone in merito al risarcimento del danno da selvaggina, come pure la decisione dell'UFAM in merito alla detrazione di predazioni ai danni di animali da reddito dal contingente d'abbattimento di un grande predatore (Strategie Lince, Lupo e Orso).

A prescindere da ciò, il Cantone può incaricare in ogni momento i servizi cantonali di consulenza in materia di protezione del bestiame di effettuare un controllo a campione per verificare l'attuazione di misure di protezione del bestiame.

### 10.2 Controllo e monitoraggio di CPB

Il controllo dei CPB (detenzione, impiego) da parte dell'UFAM serve per monitorare detti cani. Il monitoraggio è affidato al servizio specializzato in CPB, che per ora svolge detto incarico mediante gli strumenti seguenti:

- richiesta di un'autodichiarazione degli agricoltori che detengono CPB in merito all'osservanza della direttiva federale (inclusa l'applicazione della lista di controllo sull'impiego di CPB);

- registrazione ufficiale dei CPB e compilazione di una scheda corrispondente per tutti i cani da protezione ufficiali, vale a dire registrazione dei loro trascorsi individuali quali prestazione, impieghi, esami, incidenti ecc.;
- svolgimento di una verifica della disponibilità all'impiego di tutti i giovani CPB addestrati grazie a contributi federali prima dell'eventuale consegna ad agricoltori;
- pubblicazione in Internet delle zone d'impiego estive dei CPB.

Un controllo più globale dei CPB è in fase di elaborazione e sarà disciplinato in modo dettagliato soltanto nella direttiva definitiva.

### 10.3 Controllo della protezione delle api

In linea di principio le autorità cantonali controllano l'attuazione di misure tecniche volte a proteggere le api soltanto in caso di danno e previo un risarcimento. Nel caso ideale il controllo va affidato alla persona che elabora le perizie sui danni sul luogo dell'accaduto, per esempio il guardiacaccia cantonale. In questo contesto, la mancata o scorretta attuazione di misure aziendali può influenzare la decisione del Cantone in merito al risarcimento del danno da selvaggina.

A prescindere da ciò, il Cantone può incaricare in ogni momento i servizi cantonali di consulenza in materia di protezione del bestiame di effettuare un controllo a campione per verificare l'attuazione di misure di protezione delle api.

## 11 Protezione d'emergenza del bestiame

### 11.1 Misure di protezione d'emergenza del bestiame in situazioni impreviste

Le misure di protezione d'emergenza del bestiame sono applicate in particolare per la difesa contro danni imprevisti arrecati ad animali da reddito. Sono considerati imprevisti in particolare i danni arrecati ad animali da reddito al di fuori del comprensorio di valorizzazione per la protezione del bestiame (cfr. cap. 6.4 e fig. 1). In questo caso, gli agricoltori coinvolti ricevono consulenza e sostegno dal servizio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame per l'adozione spontanea di misure di protezione del bestiame. Il servizio specializzato in CPB (AGRIDEA) fornisce consulenza e sostegno ai Cantoni su richiesta di questi ultimi. In questo contesto si applicano le misure seguenti:

- **impiego di materiale d'emergenza:** il servizio specializzato in CPB (AGRIDEA) mette a disposizione dei Cantoni kit d'emergenza contenenti materiale per recinzioni e materiale con effetto dissuasivo (cfr. cap. 9.5.5). Il Cantone decide sull'impiego di detti kit;
- **impiego di civilisti:** il servizio specializzato in CPB (AGRIDEA) sostiene gli agricoltori sul posto, su richiesta dei Cantoni, nell'adozione di provvedimenti immediati, in particolare anche con l'impiego di civilisti;
- **adozione di misure supplementari dei Cantoni:** i Cantoni possono prevedere ulteriori misure d'emergenza di protezione del bestiame (conformemente all'art. 10<sup>ter</sup> cpv. 2 OCP) d'intesa con AGRIDEA. Dette misure sono sovvenzionate dall'UFAM conformemente alla presente direttiva (cfr. cap. 9.5.6). In questo contesto i Cantoni possono anche prevedere l'impiego mobile di CPB. Ciò nonostante, l'UFAM non mette più a disposizione dei Cantoni gruppi di cani da protezione impiegabili in caso di necessità. L'esperienza maturata negli anni passati ha mostrato che mancano due basi centrali per l'impiego efficace di detti gruppi, segnatamente un rapporto sufficiente tra i cani da protezione e gli animali da reddito nonché il rapporto fondamentale tra chi assiste i cani e questi ultimi. Inoltre, spesso la gestione degli animali da reddito non può essere ottimizzata in misura sufficiente e in breve tempo per l'impiego dei cani. Se, nonostante ciò, un Cantone intende dare ai propri agricoltori la possibilità di impiegare d'emergenza CPB ufficiali e chiedere il sostegno dell'UFAM per detto impiego conformemente all'articolo 10<sup>ter</sup> capoverso 2 OCP, è tenuto a concludere degli accordi con i singoli detentori di cani. Questi ultimi devono sorvegliare personalmente l'impiego mobile dei propri cani e ne sono responsabili in qualità di detentori. Non è prevista alcuna consulenza da parte del servizio specializzato in CPB (AGRIDEA).

## **12 Disposizioni finali**

La presente direttiva si applica fino all'entrata in vigore dell'aiuto all'esecuzione definitivo dell'UFAM sulla protezione del bestiame.



**Stato 16 agosto 2017**

**Allegato 1 - Basi giuridiche della protezione del bestiame in Svizzera**

[Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 \(RS 101\)](#)

[Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici \(Legge sulla caccia; RS 922.0\)](#)

[Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici \(Ordinanza sulla caccia; RS 922.01\)](#)

[Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura \(Ordinanza sui pagamenti diretti; RS 910.13\)](#)

[Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali \(RS 455\)](#)

[Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali \(RS 455.1\)](#)

[Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie \(RS 916.401\)](#)

Stato 21 marzo 2016

Allegato 2 - Habitat dei grandi predatori in Svizzera




Fig. 1: Habitat della lince in Svizzera. La superficie verde indica l'habitat sostanzialmente adatto alla lince, mentre la superficie rossa tratteggiata mostra la presenza effettiva di linci.





Fig. 2 - Habitat del lupo in Svizzera. La superficie verde indica l'habitat sostanzialmente adatto al lupo, mentre la superficie rossa tratteggiata mostra la presenza effettiva di lupi.



**Fig. 3** - Habitat dell'orso bruno in Svizzera. La superficie verde indica l'habitat sostanzialmente adatto all'orso, mentre la superficie rossa tratteggiata mostra le zone di migrazione attuali di singoli orsi.

**Allegati 3-12**

**Stato 16 agosto 2017**

Gli allegati 3-12 possono essere scaricati dalla pagina web seguente:

<http://www.protectiondestroupeaux.ch/it/downloads/>

- Allegato 3:** [Schema di pianificazione della protezione del bestiame](#)
- Allegato 4:** [Scheda informativa sui recinti di protezione del bestiame per i pascoli dei piccoli ruminanti](#)
- Allegato 5:** [Modulo di richiesta di consulenza cantonale per la protezione del bestiame](#)
- Allegato 6a:** [Modulo di richiesta di consulenza cantonale per la protezione del bestiame sulla SAU](#)
- Allegato 6b:** [Modulo di richiesta di consulenza cantonale per la protezione del bestiame su superfici d'estivazione](#)
- Allegato 7:** [Modulo di richiesta di consulenza per la detenzione di cani da protezione del bestiame](#)
- Allegato 8:** [Autodichiarazione per l'impiego e la detenzione di cani da protezione del bestiame](#)
- Allegato 9:** [Modulo di richiesta di promozione dell'impiego di cani da protezione del bestiame nella regione d'estivazione](#)
- Allegato 10:** [Modulo di richiesta di indennità per recinzioni di protezione del bestiame](#)
- Allegato 11:** [Modulo di richiesta di indennità per recinzioni destinate a isolare sentieri](#)
- Allegato 12:** [Modulo di richiesta di indennità per misure di protezione delle api](#)